



ALLEGATO 2)

SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA
PER LA PROGETTAZIONE E ARREDI DI DUE SALE STUDIO E
ANGOLO LETTURA QUOTIDIANI IN EMEROTECA
DELLA BIBLIOTECA DI PALAZZO COSTANTINI
TRA
L'ISTITUZIONE CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
E
PROPONENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE DELLA SOCIETÀ

L'istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana (da ora Istituzione Bertoliana) quale sponsée qui rappresentata dal dott. Mauro Passarin in qualità di Direttore ad interim dell'Istituzione Bertoliana,

E

_____ quale sponsor, con sede , qui rappresentata da in qualità di legale proponente/rappresentante/ procuratore della società _____

PREMESSO CHE

L'Istituzione Bertoliana agisce con il fine di migliorare la qualità degli ambienti della biblioteca di Palazzo Costantini in Contrà Riale 13 a Vicenza, in cui si svolge lo studio del numeroso pubblico in prevalenza studentesco e a tal fine ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire proposte di sponsorizzazione del progetto come colà indicato ;

Il Proponente _____ è risultato aggiudicatario della sponsorizzazione di cui al predetto avviso.

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, tra l'Istituzione Bertoliana e il Proponente/ legale rappresentante/ procuratore della società _____ per la "Progettazione e fornitura arredi di due sale studio della biblioteca di Palazzo Costantini" e angolo lettura quotidiani all'interno dell'emeroteca

Articolo 2. Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione. La progettazione e la realizzazione degli interventi dovranno essere realizzati sulla base di un calendario concordato tra l'Istituzione Bertoliana e lo sponsor, allegato al presente contratto.

Articolo 3 Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a :



- realizzare la nuova organizzazione e la fornitura degli arredi secondo il progetto presentato a cura del professionista firmatario dello stesso. Il valore totale stimato per la prestazione ammonta ad euro € più Iva;
- rispettare nella fornitura e nei lavori previsti dal progetto quanto dichiarato con riferimento a quanto previsto dal DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 “Criteri Ambientali Minimi per fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni” e dal Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP), in G.U. 74 del 28.03.2012 all’articolo 5 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici: illuminazione e fm, riscaldamento e raffrescamento”;
- concordare e condividere con lo sponsée ogni attività di comunicazione e promozione dell’iniziativa.

L’Istituzione Bertoliana è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della prestazione in oggetto.

Articolo 4 Obblighi dell’Amministrazione (Sponsée)

L’Istituzione Bertoliana si impegna a :

- riconoscere il soggetto proponente quale sponsor degli interventi realizzati presso la biblioteca di Palazzo Costantini;
- assicurare allo sponsor l’associazione del suo logo/marchio nome in tutte le attività dell’Istituzione Bertoliana relative alla comunicazione e promozione dell’iniziativa e in tutti i materiali di comunicazione previsti (manifesti, opuscoli, ecc. secondo il piano di comunicazione che verrà predisposto);
- apporre una targa che evidenzia l’intervento da parte dello sponsor all’interno degli ambienti che sono stati oggetto di sponsorizzazione;
- consentire allo Sponsor di associare il proprio nome, il proprio logo, ai suoi prodotti o alla sua immagine aziendale, presso le proprie sedi e nell’ambito delle proprie campagne di comunicazione a fini pubblicitari, in forme compatibili con il carattere culturale dell’Istituzione Bertoliana previo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 3 (tre) anni, che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

A tal proposito si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo: a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa, a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale a sfondo sessuale, legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;

- predisporre la documentazione atta a supportare benefici fiscali previsti dalla legge;
- valutare eventuali proposte dello Sponsor condivisibili in questa sede.

Articolo 5 Assicurazione

È obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l’Istituzione Bertoliana da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell’Istituzione Bertoliana) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico. La polizza dovrà avere un massimale pari ad euro _____

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica, o tramite copia conforme della polizza specifica, o attraverso autocertificazione fornita alla firma del contratto.

Articolo 6. Responsabilità

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell’Istituzione Bertoliana per danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali. Durante l’esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell’operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare



tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l'Istituzione Bertoliana sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Istituzione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente l'Istituzione Bertoliana.

Articolo 7 Controlli

L'Istituzione Bertoliana ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

Articolo 8 Risoluzione

L'Istituzione Bertoliana si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:

- 1) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
- 2) quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni;
- 3) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Istituzione Bertoliana e quella dello Sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi:
 - a. l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;
 - b. i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti;
- 4) venga accertata l'inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

Articolo 9. Recesso

L'Istituzione Bertoliana si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del del Regolamento europeo GDPR 679/2016, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Articolo 11 Controversie

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza.



Articolo 12. Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'Avviso pubblicato in data _____, sul sito istituzionale del Comune di Vicenza

Articolo 13. Registrazione e firme

Il presente contratto, composto da n. _____ pagine, sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto

Vicenza, li

Direttore Istituzione Bertoliana
dott. Mauro Passarin

Sponsor
